

LAVANDERIA

Si intende per attività professionale di **tintolavanderia**, l'attività dell'impresa che esegue trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini, indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale sopra specificata, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

I servizi di raccolta e di recapito dei capi possono anche essere svolti in forma itinerante, se affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.

Per la **pulitura a secco** (o anche in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno) occorre presentare istanza di AUA.

Per la pulitura a secco occorre infine classificare l'azienda nell'elenco delle industrie insalubri, dandone avviso formale al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Si definisce "industria insalubre" tutte quelle manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni che siano pericolose per la salute.

Per **lavanderia ad acqua self-service o lavanderia a gettone** s'intende uno spazio allestito con lavatrici professionali ed essiccatoi che possono essere utilizzati dal cliente, il quale acquista i gettoni per usufruire dei macchinari che gli occorrono e, nel caso ne sia sprovvisto, compra anche gli appositi prodotti detergenti.

L'attività è iscrivibile al Registro delle Imprese, è soggetta alle disposizioni della disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia, ma non ha né l'obbligo di nominare un responsabile tecnico, né quello di ottenere la classificazione di industria insalubre.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o posteggio.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

- Essere iscritto al Registro delle Imprese o all'Albo Artigiani;
- Essere in possesso dell'idoneità professionale, o, in alternativa, essere in grado di nominare un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale presso ogni sede dell'impresa.

REQUISITI PROFESSIONALI

Per l'esercizio delle attività sopra indicate, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- frequenza a corso di formazione della durata di almeno 250 ore (con esame finale); attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito in conformità alla legislazione in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuarsi entro i tre anni successivi al conseguimento dell'attestato;
- diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti all'attività;
- periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
 - un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
 - due anni in qualità di: titolare, socio partecipante al lavoro, collaboratore familiare degli stessi o associato in partecipazione;
 - tre anni anche non consecutivi, ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.(Requisiti di ammissione ai corsi: maggiore età; possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado).

REQUISITI OGGETTIVI

- Essere provvisti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Essere provvisti di autorizzazione allo scarico;
- Nel caso sia presente la pulitura a secco, essere provvisti di classificazione nell'elenco delle industrie insalubri.

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di Lavanderia, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>; serviziisir.regione.emilia-romagna.it:

- **R.D. 18/06/1931 n. 773** - Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- **R.D. 27/07/1934 n. 1265** - Testo Unico delle leggi sanitarie;
- **Decreto del Ministero della Sanità 05 settembre 1994** - Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie;
- **Legge 22/02/2006 n. 84** - Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia;
- **D.lgs. 03/04/2006 n. 152** - Norme in materia ambientale;
- **D.P.R. 01/08/2011 n. 151** - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;
- **D.lgs. 06/09/2011 n. 159 art 67**- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Accordo in Conferenza delle Regioni del 20/12/2012 - Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia;**
- **D.P.R. 13/03/2013 n. 59** - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
- **Punto 94 dell'Allegato "A" del Decreto Legislativo 25/11/2016 N. 222** - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- **Delibera di GR 969/2013** - Disposizioni regionali attuative in materia di attività professionale di tintolavanderia, ai sensi della legge 84/2006 e s.m.i.;
- **Delibera di GR n. 780 del 01/07/2015** - Modifiche e integrazioni alla propria Deliberazione n. 969/2013 "Disposizioni regionali attuative in materia di attività professionale di tintolavanderia, ai sensi della Legge 84/2006 e s.m.i.";
- **Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 28/11/2019** - Aggiornamento delle Linee guida - approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2011 - relative allo standard formativo e professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia;
- **Delibera di GR n. 397 del 27/04/2020** - Nuove disposizioni per la formazione del responsabile tecnico di tintolavanderia. modifiche e integrazioni alle delibere di giunta regionale n. 969/2013 e n. 780/2015.